

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

- 21 MARZO 2026 -

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, alle ore 18.00, si è svolta l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "Una Casa per Pollicino", c.f. 92026630159, convocata con avviso in data 15/3/2026, ai sensi dell'art. 9, comma 4 dello Statuto vigente, presso la casa di abitazione della famiglia dell'associato Alberto Vittorio Fedeli, in San Vittore Olona, via Libertà n. 17, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

"Approvazione delle modifiche statutarie per adeguare lo Statuto alla disciplina degli Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e del D.M. n. 106/2020 e conseguente autorizzazione alla presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale".

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione, Alberto Vittorio Fedeli, c.f. FDLLRT68C25E514Y, ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello Statuto. Il Presidente invita la Segretaria, Paola Chiara Bottazzi, c.f. BTTPCH77H62F205F, a svolgere le funzioni di verbalizzante.

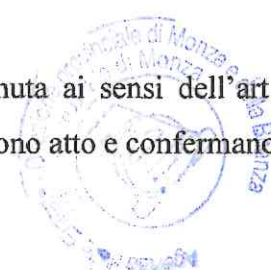
Il Presidente ricorda che per le modifiche statutarie l'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente, stabilisce che *"le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti"*.

Il Presidente fa presente che risultano alla data odierna n. 21 associati all'Associazione, come da relativo libro Associati. Il Presidente e la Segretaria verbalizzante danno atto che risultano presenti i seguenti associati, in numero di 16, come da foglio firme che si allega al presente verbale sub lett. B:

Bartosek Anna Amalia; Bottazzi Paola Chiara; Bottelli Emanuele; Colombo Marco; Compagnone Marco; Compagnone Silvia; El Hlimi Fathia; Fedeli Alberto Vittorio; Galli Roberta; Genghini Mauro; Grossoni Barbara; Grossoni Cristina; Lattuada Chiara; Pigozzo Erika Lisa; Raimondi Giuliana; Rotondi Andrea.

Il Presidente, la Segretaria verbalizzante e tutti gli associati presenti danno quindi atto che sono presenti 16 associati su 21 e che dunque il quorum per la validità dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie è raggiunto, essendo presenti più della metà più uno degli associati.

Il Presidente fa constatare che la convocazione è regolarmente avvenuta ai sensi dell'art. dell'art. 9, comma 4 dello Statuto vigente. I presenti all'unanimità prendono atto e confermano la regolarità della convocazione.



Handwritten signature in blue ink, possibly "MF", and a blue ink mark resembling a stylized "B" or "P" below it.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta.

Il Presidente ricorda le origini dell'Associazione, che risiedono nella costituzione di un gruppo di famiglie in data 25 gennaio 1998 nell'ambito della Parrocchia di S. Vittore Martire in San Vittore Olona, allo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale e mutuo aiuto tra famiglie.

Il gruppo si è poi formalizzato in Associazione di solidarietà familiare con atto privato di conferma di costituzione e statuto in data 5 luglio 2000, con verbale redatto in scrittura privata registrata all'Ufficio del Registro di Legnano il 21 luglio 2000, al n. 2377, Serie 3, ottenendo l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare della Regione Lombardia con decreto 14/11/2000 n. 28608.

L'Associazione ha poi acquisito la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, con modifica statutaria approvata dall'Assemblea degli Associati in data 12 gennaio 2008, di cui al verbale, con allegato nuovo statuto, redatto in scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Legnano, il 15 gennaio 2008, al n. 205, Serie 3, e con comunicazione ex art. 11 D.lgs. n. 460/1997 alla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia in data 18 gennaio 2008.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 102, c.2, lett. a), e dell'art. 104, c. 2, del D.lgs. 3/07/2017, n. 117 (*"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*, d'ora in poi *"Codice del Terzo Settore"* e *"C.T.S."*), come modificato dall'art. 8, c 1, lett. b), del D.L. 17/6/2025, n. 84, convertito con modificazioni, dalla L.30/7/2025, n. 108, la disciplina delle ONLUS, di cui agli articoli da 10 a 29 del D.lgs. n. 460/1997 è abrogata.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020 del 15/09/2020 (d'ora in poi *"D.M. n. 106/2020"*), gli enti iscritti all'Anagrafe Unica delle ONLUS e inseriti nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 34, comma 2, del citato D.M. n. 106/2020, devono pertanto procedere a presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) entro il 31 marzo 2026, indicando la sezione del R.U.N.T.S. nella quale si intende essere iscritti e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati. Il comma 14 dell'art. 34 del D.M. n. 106/2020 dispone che La mancata presentazione della domanda di iscrizione al R.U.N.T.S. entro la predetta data comporta l'obbligo di devolvere il patrimonio ai sensi dell'art. 10, comm1, lett. f), del D.lgs. 460/1997.

Si rende quindi necessario procedere alla modifica dello Statuto, adeguandolo al C.T.S.

Il Presidente ricorda l'originaria finalità di solidarietà familiare dell'Associazione, che si radica nei valori dell'umanesimo cristiano capaci di aprirsi e incontrarsi con i valori di umanità e

solidarietà di altre tradizioni culturali e religiose mettendo al centro e promuovendo la persona, le famiglie, la comunità. Tale finalità viene mantenuta nel perseguire esclusivamente e senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso le attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del C.T.S.

Il Presidente fa presente che nel perseguire, sempre senza fine di lucro, la finalità di solidarietà familiare l'Associazione ha sempre cercato di promuovere reti di mutuo aiuto familiare, nell'ambito delle quali o in loro connessione sono sempre state svolte le attività della Associazione. Per tale ragione si ritiene più consona per l'Associazione la configurazione specifica di Associazione di Promozione Sociale, disciplinata dal Titolo V, Capo II, artt. 35-36 del C.T.S., la quale prevede lo svolgimento in favore dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Lo Statuto proposto dal Consiglio Direttivo - qui allegato sub lett. A e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea - tenendo conto di quanto già l'Associazione svolge o ha svolto nella sua storia associativa nel perseguimento delle suddette finalità, individua all'art. 2 le attività di interesse generale tra quelle indicate dall'art. 5, c. 1, del C.T.S. alle lett. c) (*"interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"*), l) (*"formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa"*), u) (*"beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo"*), r) (*"accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti"*), i) (*"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*).

Per ogni attività di interesse generale l'art. 2 indica in termini solo esemplificativi e non esclusivi le declinazioni in specifici interventi, progetti, servizi che l'Associazione già svolge o potrà svolgere.

Lo Statuto si adegua poi a tutte le disposizioni del C.T.S., nessuna esclusa.

Il Presidente ricorda poi la specifica disciplina delle Associazioni di Promozione sociale recepita dal nuovo Statuto, in particolare: lo svolgimento in favore dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 35, comma 1, C.T.S.); il rispetto del numero minimo degli associati, prescritto in sette, con l'obbligo di integrare il numero minimo entro un anno se dovesse ridursi sotto il limite di sette (art. 35, comma 1bis del C.T.S.); l'assenza di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati nonché il divieto di prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale (art. 35, comma 2, C.T.S.); la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, fermo restando che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o del venti per cento del numero degli associati e la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 36 del C.T.S.).

Il Presidente, il Segretario e tutti i presenti all'unanimità attestano che tutti i requisiti prescritti per le associazioni di promozione sociale dagli artt. 35-36 del C.T.S. sono rispettati.

Il Presidente fa presente che, pur previsti nel nuovo Statuto, non vengono costituiti né l'Organo di Controllo né la Revisione legale dei conti, non sussistendo i requisiti previsti dagli artt. 30 e 31 del C.T.S.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

- a) di prendere atto della Relazione del Presidente che precede, il cui contenuto è approvato;
- b) di modificare lo Statuto in data 12 gennaio 2008 e registrato in data 15 gennaio 2008 adeguandolo alla disciplina del C.T.S., e di approvare, in ogni suo articolo, il conseguente nuovo testo di Statuto allegato al presente verbale sub lett. A), formandone parte integrante, il quale sostituisce integralmente lo Statuto in data 12 gennaio 2008 da intendersi abrogato;
- c) di approvare specificamente la configurazione di "Associazione di Promozione Sociale" impressa all'Associazione dal nuovo Statuto, e l'esclusivo perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e lo svolgimento in via prevalente delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), l), u), r), i), del C.T.S. come stabilite dall'art. 2 del nuovo Statuto approvato, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni di sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche;

d) di confermare e attestare il rispetto di tutti i requisiti di cui agli artt. 35 e 36 del C.T.S., recepiti nel nuovo Statuto approvato;

e) di modificare, per l'effetto, la denominazione dell'Associazione in "UNA CASA PER POLLICINO - APS", fermo restando che l'utilizzo dell'acronimo "APS" o l'indicazione di associazione di promozione sociale sono subordinati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

f) di modificare la sede legale trasferendola in San Vittore Olona (MI), via Libertà n. 17;

g) di autorizzare il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, Alberto Vittorio Fedeli, c.f. FDLLRT68C25E514, nato a Legnano (Mi) il 25 marzo 1968, residente in San Vittore Olona (MI), via Libertà 17, a procedere entro il 31 marzo 2026 alla presentazione, in nome e per conto dell'Associazione, della domanda di iscrizione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella Sezione "Associazioni di Promozione Sociale" prevista dall'art. 46, comma 1, lett. B), del Codice del Terzo Settore, nonché di eseguire ogni e qualsiasi necessario adempimento a tal fine connesso e conseguente, compresi la registrazione del presente verbale e allegato statuto presso l'Agenzia delle Entrate, eventuali integrazioni documentali o modifiche che dovessero essere richiesti nel procedimento dall'Ufficio del R.U.N.T.S., ogni conseguente comunicazione delle modifiche approvate in esito all'iscrizione al R.U.N.T.S. all'Agenzia delle Entrate, alle pubbliche amministrazioni con cui l'Associazione ha in essere rapporti convenzionali o di collaborazione, agli istituti di credito presso i quali a in essere rapporti bancari;

h) di stabilire che tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Non essendoci null'altro da deliberare, alle ore 20.00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea San Vittore Olona, 21 marzo 2026

Il Presidente

Alberto Vittorio Fedeli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addi 24/03/2026
Al n. 186 Serie 3
Esatti € 100,00

La Segretaria verbalizzante

Paola Chiara Bottazzi

Adesione del Direttore Provinciale
Antonio Frongia
LA FUNZIONARIA
Teresa Gaspard

ALLEGATO A

al verbale dell'Assemblea Straordinaria in data 21 marzo 2026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER POLLICINO - APS"

Art. 1 – Costituzione, sede, durata

1. L'Associazione "*Una Casa per Pollicino*", trae la sua origine da un gruppo di famiglie costituito in data 25 gennaio 1998 nell'ambito della Parrocchia di S. Vittore Martire in San Vittore Olona, allo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale e mutuo aiuto tra famiglie. Il gruppo si è poi formalizzato in Associazione di solidarietà familiare con atto privato di conferma di costituzione e statuto in data 5 luglio 2000, ottenendo l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare della Regione Lombardia.

In data 12 gennaio 2008, con modifica statutaria, l'Associazione ha acquisito la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997, assumendo la denominazione di "*Una Casa per Pollicino - ONLUS*".

2. Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e in particolare alla disciplina ivi prevista delle associazioni di promozione sociale (Titolo V, Capo II, artt. 35-36, del Codice del Terzo Settore) con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "*Una Casa per Pollicino – APS*"

3. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "*Associazione di promozione sociale*". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "*Associazione di promozione sociale*" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. L'Associazione ha sede legale in San Vittore Olona (MI), via Libertà n. 17. Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi, finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione si propone di perseguire, senza fine di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della solidarietà familiare e del sostegno alle famiglie e dei loro componenti, in particolare dei figli minori, mediante lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro

familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, *lett. c*, del Codice del Terzo Settore), promuovendo in particolare: reti di mutuo aiuto familiare; servizi sociali e socioeducativi per minori; interventi, servizi e progetti di sostegno alla genitorialità e alla coppia, anche attraverso gruppi di auto mutuo aiuto e incontri formativi e laboratori pedagogici; interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà sociale o economica; interventi di animazione sociale attraverso l'organizzazione di attività ludico-educativa e laboratoriale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, *lett. l*, del Codice del Terzo Settore), in particolare attraverso l'organizzazione di servizi di doposcuola, aiuti nei compiti, interventi e servizi di educativa scolastica e extrascolastica per minori, in particolare alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con bisogni educativi speciali o comunque con difficoltà scolastiche, educative e relazionali, e nuovi arrivati in Italia;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, *lett. u*, del Codice del Terzo Settore), in particolare attraverso l'erogazione di denaro, anche nella forma di anticipazioni sociali, fornitura gratuita di beni e servizi a nuclei familiari in stato di bisogno economico, anche contingente, secondo criteri e modalità previamente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, *lett. r*, del D.lgs. 117/2017), in particolare interventi e servizi di facilitazione linguistica e mediazione culturale sia per adulti che per minori, corsi di italiano per migranti e ogni più opportuna ed efficace iniziativa di integrazione sociale di migranti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, *lett. i*, del Codice del Terzo Settore).

agenzia
Agenzia
Gli interventi e servizi sopra specificati per ogni attività di interesse generale sono da intendersi indicati in via esemplificativa e non esclusiva, potendo l'Associazione, nell'ambito dell'attività di interesse generale indicata e nel rispetto e attuazione delle finalità istituzionali come sopra stabilite, modificarli, cessarli o avviarne di nuovi.

2. Le predette attività sono collocate nel contesto della rete di solidarietà familiare promossa dall'Associazione per favorire il mutuo aiuto tra le famiglie e il loro protagonismo, valorizzandone le risorse umane e valoriali che esprimono e il loro ruolo peculiare nella educazione dei figli, nella cura della persona, nella promozione del benessere e nella costruzione della comunità. In tale contesto le attività di interesse generale di cui al comma precedente saranno supportate da iniziative di incontro e di condivisione delle esperienze familiari, al fine di potenziare e sostenere il ruolo delle famiglie, di favorire il benessere delle relazioni coniugali e familiari, di ridurre il disagio psicologico, sociale e relazionale che può nascere all'interno del nucleo familiare, da iniziative conviviali, di festa e di gioco, da tutte le iniziative più opportune per il benessere delle famiglie e la diffusione di una cultura a favore della famiglia, della vita, dell'accoglienza, della solidarietà familiare e comunitaria.

3. Nello svolgimento delle attività di interesse generale l'Associazione ricercherà le più opportune forme di collaborazione con le principali agenzie sociali ed educative, pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio, con le scuole statali e le scuole paritarie degli istituti scolastici ed Enti del territorio, con i servizi sociali territoriali e le amministrazioni pubbliche, al fine di contribuire alla realizzazione del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali nei settori delle politiche sociali familiari e minorili, anche attraverso la partecipazione a co-programmazioni e co-progettazioni, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, e la stipula di convenzioni previste dall'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

4. Al fine di meglio perseguire le proprie finalità statutarie, l'Associazione può aderire a reti associative e collegarsi ad altre associazioni o fondazioni che perseguono scopi uguali o analoghi, convenzionandosi con esse, o anche partecipando alle stesse o, ancora, contribuendo, come soggetto fondatore, alla loro costituzione. Potrà altresì collegarsi a cooperative sociali operanti in settori e con finalità e ispirazioni analoghe a quelle dell'Associazione, avvalendosi dei loro servizi o avviando forme di partenariato e collaborazione.

Art. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio

direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

2. L'Associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità con le linee guida ministeriali di cui all'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Associati

1. Possono aderire all'Associazione, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di Associato, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto e di impegnarsi a operare concretamente per realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione.

2. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

3. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né è consentito collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di decadenza degli Associati

1. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

2. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi:

a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per mancato versamento della quota associativa;

c) per decesso;

d) nei casi di gravi inadempienze alle norme statutarie o per motivi di ordine morale.

3. Al ricorrere dei casi di cui al comma precedente, lett. a), b), c), si determinerà la decadenza dell'associato, la quale avrà effetto con la deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. La ricorrenza dei casi di cui alla lett. d) comporterà l'espulsione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione, alla decadenza ed esclusione sono appellabili dagli interessati avanti l'Assemblea degli Associati, che decide, sentite le giustificazioni dell'interessato, con decisione definitiva e inappellabile

Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno pari diritti, doveri e dignità. L'Associazione garantisce i diritti inviolabili della persona all'interno della vita associativa.

2. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

3. Le quote associative sono deliberate annualmente dall'Assemblea degli Associati. La quota è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato per qualsiasi causa, e deve essere versata entro la data di convocazione della prima Assemblea convocata nell'anno di riferimento e comunque non oltre la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Gli Associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, con il versamento di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

4. Gli Associati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa, con diritto di voto;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, contribuendo altresì alla loro programmazione e organizzazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione, con divieto di applicazione ad essi di condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- e) di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, senza oneri per gli stessi.

5. Gli Associati sono obbligati:

- a) a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) a pagare la quota associativa annuale;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7 - Norme di organizzazione e risorse umane. Volontari

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nei limiti fissati dalla legge.

3. Possono essere volontari gli associati, ad esclusione di chi ha un rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita con l'Associazione con riferimento all'attività oggetto della prestazione, nonché persone non associate, a condizione che sia i primi che i secondi prestino, per libera scelta e in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro o collaborazione retribuita con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Direttivo, salvo la possibilità di rimborso di spese sostenute a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

6. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione, destinati dall'Assemblea all'incremento patrimoniale.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:

- quote associative e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Assemblea degli associati;
- eredità, donazioni e legati non destinate a incremento del patrimonio;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche conseguenti a coprogrammazioni e coprogettazioni o alla partecipazione a bandi di cofinanziamento di progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari o comunque coerenti con essi;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- contributi di enti privati, anche riconosciuti mediante partecipazione a bandi di cofinanziamento di progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari o comunque coerenti con essi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 9 – Organi sociali.

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e di revisione, ove costituiti, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge per il rimborso spese ai volontari.

Art. 10 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati dell'Associazione.

2. Ha diritto di voto ogni Associato se iscritto da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun Associato ha un voto in

assemblea e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero ai sensi del successivo art. 11, comma 1;
- b) approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- d) approvare i regolamenti relativi al funzionamento dell'Associazione e dei singoli servizi istituiti;
- e) costituire eventuali sezioni o gruppi all'interno dell'Associazione per curare lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 in specifici ambiti territoriali, scolastici, tematici, approvando uno specifico Regolamento che ne disciplina l'organizzazione;
- d) approvare l'istituzione di servizi e la presentazione di progetti, nell'ambito delle attività di interesse generale, fissandone la relativa regolamentazione;
- e) fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli associati;
- f) deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento, nominare il liquidatore e disporre in merito alla devoluzione dei beni.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede.

5. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e la deliberazione degli indirizzi e del programma di attività, e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è reso pubblico con lettera inviata agli associati, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima.

6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea sulle questioni indicate dai richiedenti, con avviso che deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni di modificazione dello Statuto e di scioglimento e devoluzione del patrimonio, per le quali si applicano le maggioranze di cui, rispettivamente, all'art. 18 e 19 dello Statuto.

9. Possono essere invitati a partecipare all'Assemblea i coordinatori delle attività e i referenti delle sezioni o gruppi costituiti nell'ambito dell'Associazione nominati dal Consiglio Direttivo, i quali partecipano senza diritto di voto nel caso non siano anche associati.

10. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale, a cura del Segretario, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dallo stesso Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.

11. Il libro sociale contenente le deliberazioni dell'Assemblea è conservato a cura del Segretario e rimane depositato nella sede sociale a disposizione degli associati per la libera consultazione.

12. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, secondo quanto la stessa Assemblea intenderà deliberare. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Non possono far parte del Consiglio di direttivo coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consigliere interessato.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e un Vice Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, e in ogni caso in cui è ritenuto necessario dal Presidente. Il Consiglio direttivo è convocato

dal Presidente anche quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in attuazione dei programmi e linee di indirizzo deliberati dall'Assemblea degli Associati;
- b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio in tempo utile alla sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- f) nel caso di costituzione di una sezione o gruppo nell'ambito della Associazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. e), nominare i referenti che si affiancano al Presidente e al Segretario dell'Associazione per la gestione amministrativa dell'attività secondo le modalità stabilite dal Regolamento e possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto se non sono già suoi componenti;
- g) istituire gruppi di lavoro per le singole attività, nominandone i coordinatori, i quali, se non hanno diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare a riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con voto consultivo;
- h) determinare i criteri e le modalità per l'attività di beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2006, n. 166, e successive modificazioni, l'erogazione di denaro, beni e servizi come previsto dal precedente art. 2 dello Statuto a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e/urgenza;
- l) assumere il personale o conferire incarichi di collaborazione ove necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, comunque nei limiti stabiliti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) affidare gli incarichi direttivi dei servizi istituiti e delle attività progettuali avviate, in base ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, nonché gli incarichi operativi;

AP
B

- n) accogliere o respingere, previo contraddittorio, le domande degli aspiranti associati;
- o) deliberare in merito alla perdita della qualifica di associato, nonché, nel rispetto del contraddittorio, in merito alle espulsioni;
- p) approvare ogni altro atto di amministrazione non riservato all'Assemblea degli Associati.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti persone.

8. Di ogni adunanza dovrà essere redatto verbale che il Presidente e il Segretario avranno l'obbligo di sottoscrivere e di annotare nell'apposito libro sociale, il quale sarà conservato a cura del Segretario, e depositato presso la sede sociale a disposizione degli associati per la libera consultazione.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 10, comma 12, dello Statuto.

Art. 12 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il Presidente cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Esso presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; vigila sulla corretta osservanza delle norme che regolano l'Associazione; esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti degli Associati che dei terzi nonché la rappresentanza dell'Associazione nei giudizi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria.

4. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Segretario dell'Associazione o, ove nominati dal Consiglio direttivo, ai referenti di sezioni e gruppi costituiti nell'ambito dell'Associazione per le attività da questi svolte come individuate nel regolamento istitutivo, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo stesso.

5. Il Presidente è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Segretario o ai referenti delle sezioni e gruppi costituiti nell'ambito dell'Associazione, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo.

6. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13 – Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla carica di consigliere; in mancanza si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea, convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo presidente, a norma dell'art. 11, comma 5, lett. b) dello Statuto.

Art. 14 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 15 – Il Segretario

1. Il Segretario, eletto a norma dell'art. 11, comma 5, lett. c), svolge compiti di natura amministrativa e organizzativa, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci, della documentazione contabile dell'Associazione.
3. Nel caso di costituzione di sezioni o gruppi nell'ambito dell'Associazione, il Segretario si avvale dei relativi referenti nominati dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 11, comma 5, lett. f), dello Statuto.

Art. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo, se presente.
3. È consentita la redazione del bilancio nella forma del rendiconto per cassa nel caso in cui i ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate non siano superiori ad euro 300.000 stabilito dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore o agli importi che leggi successive stabiliranno, con la possibilità di indicare le entrate e uscite indicate in forma aggregata nel caso previsto dall'art. 13, comma 2 bis, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.
4. I Bilanci devono essere redatti in conformità ai modelli definiti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
6. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

7. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di cui al precedente comma 4 e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

ART. 17 - Libri sociali

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo, ove costituito, e degli eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari, da vidimarsi e tenersi ai sensi della normativa legislativa e regolamentare in materia di volontari degli Enti del Terzo Settore.

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, entro 10 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere a riscontrarla, indicando le modalità per l'accesso. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio sono deliberate dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di tre quarti dei componenti, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità e ispirazione ideale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del

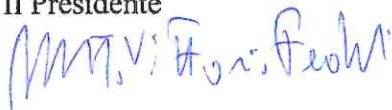
 Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra gli associati né questi potranno pretendere la restituzione delle quote versate.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile.

San Vittore Olona, 21 marzo 2026

Il Presidente



La Segretaria



ALLEGATO B

al verbale dell'Assemblea Straordinaria in data 21 marzo 2026

FIRME DI PRESENZA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**DELL'ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER POLLICINO" IN DATA 21 MARZO 2026**

Cognome e Nome Associati	Firma presenza
1. Albertini Michela	
2. Bartosek Anna Amalia	Anna Amalia Bartosek
3. Bottazzi Fabrizio	
4. Bottazzi Paola Chiara	Paola Bottazzi
5. Bottelli Emanuele	
6. Colombo Marco	
7. Compagnone Marco	Compagnone Marco
8. Compagnone Silvia	Silvia Compagnone
9. El Hlimi Fathia	Fathia El Hlimi
10. Fedeli Alberto Vittorio	Alberto Fedeli
11. Frattini Stefano	
12. Galli Roberta	Roberta Galli
13. Genghini Mauro	Mauro Genghini
14. Grossoni Barbara	Barbara Grossoni
15. Grossoni Cristina	Cristina Grossoni
16. Lattuada Chiara	Chiara Lattuada
17. Maggioni Maria Rita	
18. Pigozzo Erika	Erika Pigozzo
19. Quinzani Stefano	
20. Raimondi Giuliana	
21. Rotondi Andrea	

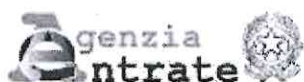
San Vittore Olona, 21 marzo 2026

Il Presidente



Il Segretario





DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI: MONZA

Registrazione di Atto Privato

Il 24/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNT , serie 3 , numero 186

data di stipula: 21/03/2026

ident.vo telematico: TNT26L000186000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92026630159

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92026630159				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24